

N. 11/2022 R. C.P.



**IL TRIBUNALE DI TREVISO –
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE EX ART. 163 L.F.

Premesso che

>la società “E.MA.PRI.CE. S.P.A.” (con sede legale a Bolzano, Piazza Walther Von Vogelweide n. 22 e con sede principale ed effettiva sita in Possagno (TV), via Strade Nuove n. 3) in data 14/7/2022 ha depositato domanda di concordato ex art. 161 l.f., unitamente al piano e alla documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l.f.;

>il Tribunale ha evidenziato criticità alla proposta, all’offerta dell’assuntore e alla relazione ex art. 160, comma 2, l.f., fissando un termine per provvedere a modificare il piano e la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. e per conseguentemente integrare l’attestazione ex art. 160, comma 3, l.f.;

rilevato che il termine assegnato è stato a più riprese prorogato dal Tribunale, anche al fine di consentire all'assuntore, il quale nelle more aveva depositato un'offerta in linea con le indicazioni del Tribunale, di munirsi di una fideiussione a prima richiesta e al fine di permettere all'attestatore di redigere una relazione aggiornata alle modifiche apportate al piano e al rilascio della garanzia fideiussoria;

>in data 21/2/23 è stata depositata l'attestazione positiva sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano elaborato da E.MA.PRICE SPA;

>nelle more la società ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Tribunale allo scioglimento di numerosi contratti pendenti, esorbitanti il perimetro della continuità aziendale, nonché l'autorizzazione alla stipulazione di vari negozi transattivi e dismissivi di cespiti non più funzionali all'esercizio dell'attività di impresa come delineata nel piano concordatario;

rilevato che il piano

>presuppone la consecutività con la precedente procedura di concordato preventivo n. 15/2021, depositata in data 17/12/2021 e oggetto di rinuncia da parte della società, sul presupposto che l'attuale crisi della società sia riconducibile, senza soluzione di continuità, alla crisi originaria che aveva determinato E.MA.PRICE SPA a depositare il ricorso prenotativo del 17/12/2021;

>si fonda sull'accollo, da parte dell'assuntore AMG SPA, del debito concordatario ex art. 1273 c.c. nei limiti dell'importo di euro 17 milioni (c.d. onere concordatario), somme che verranno corrisposto direttamente, secondo le previsioni della proposta concordataria, al ceto creditorio;

>prevede la continuità aziendale diretta per il tramite della medesima E.MA.PRICE. SPA, la cui partecipazione totalitaria verrà acquistata dalla società AMG SPA;

>prospetta il degrado (parziale) dei privilegiati sulla base di una perizia dell'attivo realizzabile in un'ottica liquidatoria fallimentare ex art. 160, comma 2, l.f.;

> i creditori sono stati suddivisi in cinque classi ai fini del voto, tenuto conto della loro

posizione giuridica ed interessi economici omogenei, ex art. 160, comma 1, lett. c), l.f.

> prevede le seguenti percentuali di soddisfazione dei creditori: *“(A) pagamento delle spese in prededuzione, delle spese di procedura e di liquidazione in prededuzione nella misura del 100%; (B) pagamento di tutti i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, limitatamente a quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c., nonché i sussidiari immobiliari sino al grado secondo nella misura del 100%; (C) pagamento parziale del “fondo rischi Mediocredito Centrale” – fondo di garanzia di cui alla L. del 23.12.1996 n. 662, assistito da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado, nella misura del 14,64%, con degradazione a chirografo del credito residuo ai sensi della relazione giurata ex art. 160 secondo comma l.f. del dott. Daniele Vanin; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 19,93%; (D) pagamento parziale dei creditori privilegiati sussidiari immobiliari di grado terzo, per la parte non degradata ai sensi dell’art. 160, comma 2, L.F. nella misura del 35,00%, con conseguente degradazione a chirografo del credito residuo; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 39,03%; (E) pagamento parziale dei creditori chirografari originari e creditori privilegiati per la parte di credito oggetto di degradazione al chirografo per effetto della relazione ex art. 160 secondo comma l.f., nella misura del 6,20%”;*

in particolare l’offerta irrevocabile di AMG SPA

> è sottoposta a due condizioni: 1) pronuncia del decreto di omologazione del concordato, anche non definitivo, entro la data del 31/12/23; 2) definitività del decreto di omologazione entro la data del 31/12/25;

>prevede la messa a disposizione dell’importo complessivo di euro 17 milioni ed esso ricomprende il valore dell’attivo realizzabile in uno scenario di liquidazione fallimentare, oltre all’apporto di risorse aggiuntive volte a consentire il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ad origine e degradati (c.d. onere concordatario);

> prevede il pagamento diretto ai creditori degli importi nelle seguenti scansioni temporali:
1) ai creditori privilegiati e prededucibili entro 60 giorni decorrenti dal termine che il Tribunale fisserà, in sede di omologa, per il deposito dell'elenco provvisorio dei creditori o entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa del concordato, se successiva; 2) ai creditori chirografari entro il termine ultimo di 24 mesi decorrente dal termine di cui al punto 1);

>è garantita da una polizza fideiussoria a prima richiesta dell'importo di euro 1.700.000, rilasciata da Generali Italia spa, efficace fino al sessantesimo giorno successivo al termine ultimo di esecuzione degli obblighi assunti da AMG SPA e comunque fino al 30/4/2028;

*

ritenuto

>che ricorrano le condizioni tutte prescritte dall'art.160, comma 1, l.f. e che la società abbia correttamente emendato a tutti i profili di inammissibilità evidenziati dal Tribunale;

>che l'impresa versi in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come può desumersi dai dati di cui al piano di concordato, dalla proposta e dall'istanza di ammissione alla procedura;

verificata la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161 l.f. comprendente la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della proposta come formulata;

P. Q. M.

a) visti gli artt. 160, 163 e 186 bis della Legge Fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società E.MA.PRI.CE. S.P.A.” (con sede legale a Bolzano, Piazza Walther Von Vogelweide n. 22 e con sede principale ed effettiva sita in Possagno (TV), via Strade Nuove n. 3);

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Petra Uliana;

c) nomina quale commissario giudiziale il dott. Giovanni Francescon;

d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 6/7/23 ad ore 15.00 avanti al Giudice Delegato, presso il Tribunale di Treviso, piano 1°, aula D;

e) dispone, tenuto conto del numero dei creditori, che il Commissario Giudiziale, entro 30 giorni provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

f) dispone che il commissario depositi la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

g) stabilisce:

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi sul conto corrente della procedura che il commissario giudiziale è autorizzato ad accendere presso un istituto di credito a sua scelta, vincolato a provvedimento del G.D., ai sensi dell'art. 163, secondo comma n. 4) l.f., la somma di euro 100.000,00, a copertura parziale delle spese di procedura;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.;

h) per il compimento degli atti di cui all'art. 167, comma 2, l.f., la società dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al G.D., salvo che il valore dell'atto sia inferiore ad euro 50.000,00, in tal caso la società dovrà comunque informare previamente il C.G.;

i) per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, la società è onerata della loro previa comunicazione al C.G. qualora l'importo dell'atto singolarmente inteso sia eccedente il valore di euro 50.000,00;

l) stabilisce che allo scadere del giorno 15 (a partire dal 15/3/2023) depositerà una situazione finanziaria aggiornata alla fine del mese precedente trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, al quale dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dai suoi legali, sullo stato della gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

m) ordina alla società ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 23/2/2023

Il Giudice Relatore

dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri